

Convegno nazionale  
**ADOZIONE A AFFIDAMENTO FAMILIARE A LUNGO TERMINE.**  
**RIFLESSIONI E PROPOSTE “dalla parte dei minori”**  
organizzato da Anfaa, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie,  
con il patrocinio della Regione Piemonte  
e con la collaborazione  
della Fondazione Promozione Sociale Onlus e di Prospettive Assistenziali  
Torino, Centro Incontri Regione Piemonte, 9 novembre 2009

**AFFIDAMENTI FAMILIARI A LUNGO TERMINE: a quali condizioni**

**Liana Burlando**  
Comune di Genova,  
esponente CNSA

Gli affidamenti a lungo termine nei quali non è possibile il rientro in famiglia, sia quando questo è già una possibile prospettiva al momento dell'avvio dell'affido, sia quando il progetto si modifica nel tempo per il mutare delle situazioni, hanno bisogno di stabilità. Sono quei casi in cui i genitori, pur avendo un discreto rapporto e capacità affettive con il proprio figlio, non sono in grado di esercitare in toto o in modo efficace e significativo le proprie funzioni genitoriali e non si può perciò prevedere il rientro del minore nella propria famiglia.

Occorre, certo, che il Tribunale per i Minorenni e gli operatori psico sociali abbiano valutato l'impossibilità di procedere con l'adozione (impossibilità, inopportunità di recidere il legame con la famiglia d'origine) e ritengano anzi utile, nell'interesse del minore, il mantenimento del legame e di periodici contatti con la sua famiglia, agevolando così la diagnosticata necessità di riconoscersi come figlio di genitori naturali presenti.

Vanno però avviate analisi, riflessioni, valutazioni tecniche su come il minore può vivere questa situazione ambivalente, e quali interventi siano necessari ed opportuni. Il minore certamente va sentito, ma ciò deve avere finalità di comprendere il suo “punto di vista”, il suo vissuto, non di chiedere a lui un parere, o meglio una scelta, demandandogli una responsabilità altrui.

Bisogna tenere presente, innanzi tutto, che la realtà per la quale ci si trova a riflettere proviene prevalentemente da una pregressa gestione assistenziale e riguarda oggi soprattutto gli adolescenti, per i quali spesso si attivavano, tempo fa, interventi senza progettualità mirate che procrastinavano così, anche molto a lungo, le scelte operative. Ciò ha avuto come conseguenza lunghe accoglienze in strutture residenziali o il concretizzarsi di affidi a lungo termine.

L'emergere di nuove esigenze sociali, un più elevato numero di persone con difficoltà a livello psicologico e psichiatrico e/o di dipendenza, ha portato al concretizzarsi di affidi che, pur inizialmente avviati come temporanei, si sono trasformati in progetti di lunga durata, anche per bambini molto piccoli, stante l'impossibilità di un loro rientro nel nucleo d'origine ma senza che questo comporti la dichiarazione di stato di adottabilità.

Il CNSA e le Associazioni, perciò, già nel 2002 avevano affrontato il problema degli affidi sine-die, predisponendo uno specifico documento.

La funzione dei Servizi assume, infatti, sempre più rilevanza: un programma ed un monitoraggio puntuale, che valutino risorse e bisogni di tutti i protagonisti dell'affido, nonché l'aggiornamento costante alla competente autorità minorile, paiono costituire “condizione sine qua non” affinché l'autorità giudiziaria prenda in considerazione un progetto di affido a tempo indeterminato o un percorso di adozione.

È fondamentale, quindi, che le modifiche del percorso siano esplicitate dagli operatori alla famiglia del minore, agli affidatari ed al minore stesso.

Occorre, inoltre, che i Servizi e la Magistratura siano dotati di adeguato personale e di idonee preparazione ed organizzazione, per evitare che vengano a concretizzarsi affidi sine-die:

- a causa di difficoltà nell'aiutare e sostenere la famiglia di origine;
- per scarsa attenzione nel valorizzare i piccoli cambiamenti che si manifestano nella stessa;
- per carenza di decisioni rispetto alla conclusione dell'affido, sul rientro del bambino a casa o sul percorso dell'adozione, tenendo conto che proprio il rispetto dei tempi di crescita del minore anche nei tempi delle decisioni, basterebbe già per definire percorsi correttamente delineati.

Occorre allora dare “dignità legislativa”, allora, ad affidi che rispondono a quelle situazioni che potrebbero essere definite di “semiabbandono permanente” e che, come operatori del settore, ben conosciamo nel numero e nella loro problematicità, tenendo in considerazione gli strumenti già previsti dalla legislazione vigente, le diverse e sfaccettate ricadute che ogni dettato legislativo ha su situazioni delicate come quelle in argomento e la prioritaria necessità di rispettare ed assicurare ai bambini, ai ragazzi, i loro diritti fondamentali fra cui quello, primario, di vivere in un contesto familiare adeguato.

Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’Art. 4 L. 149/01, *l’affido è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affido rechi pregiudizio al minore”*.

Riconoscere l’esigenza di avviare/attuare affidi a lungo termine, d’altra parte, è garanzia per l’esercizio del “diritto” della famiglia d’origine ad un contraddittorio ed ad interventi di sostegno a sé rivolti, che non deve essere espropriata del proprio ruolo genitoriale, anche se per svolgerlo deve contare sull’aiuto di un’altra famiglia e sul sostegno continuativo degli operatori dei servizi sociali e sanitari. La tutela dei diversi soggetti, il minore, la sua famiglia e gli affidatari, passa anche attraverso l’indispensabile ruolo delle istituzioni, peraltro previsto dalla stessa normativa che, pur considerando l’affidamento familiare un intervento tendenzialmente temporaneo, non esclude la possibilità di affidamenti a lungo termine.

Rispetto alle proposte denominate “adozione aperta” ed “adozione mite”, si ritiene necessario sottolineare alcuni punti che richiedono particolare attenzione e valutazione, per evitare possibili rischi e conseguenze non positive:

\* laddove si parla di stato di semi abbandono quando i genitori o i parenti tenuti a provvedere *all’assistenza morale e materiale dei minori, pur costituendo un importante riferimento per la loro crescita, risultano continuativamente insufficienti e inadeguati nello svolgimento di tale funzione, al punto che il protrarsi della convivenza nell’ambito familiare arrecherebbe ai suddetti minori grave pregiudizio*: questo concetto, però, è palesemente contraddittorio. Nel primo caso lo strumento idoneo è l’affido familiare, nel secondo occorre allora procedere con la dichiarazione di stato d’adottabilità che porta all’adozione legittimante;

\* attenzione particolare va posta anche agli altri legami familiari esistenti (ad es. i nonni, zii,...), a tutela del percorso e del vissuto del minore;

\* è essenziale che tutti i percorsi che vedono l’uscita di un minore dal proprio nucleo d’origine con l’inserimento in un altro (temporaneamente – affido familiare, o definitivamente – adozione), siano seguiti e sostenuti dai Servizi, sia a sostegno del minore, sia a sostegno delle famiglie coinvolte. Non basta il “buon cuore” per accogliere un minore: è essenziale che i Servizi curino un adeguato percorso di conoscenza, che metta in luce potenzialità e limiti della famiglia affidataria, necessari per predisporre un idoneo abbinamento. Va tenuto conto, in ogni caso, che l’adozione legittimante prevede sì l’interruzione dei relativi rapporti e diritti giuridici, ma non vieta il mantenimento di quelli affettivi con alcuni componenti del nucleo d’origine, anche nel caso vi sia conoscenza tra gli affidatari ed i membri della famiglia d’origine. Tale soluzione può essere assunta, però, solo se si presume un sicuro pregiudizio per il minore dalla cessazione d’ogni rapporto con il proprio nucleo d’origine, per evitare anche di compromettere la ratio e la funzione dell’adozione legittimante e trasformare l’affidamento familiare nell’anticamera dell’adozione.

Il Coordinamento Nazionale dei Servizi Affidato ritiene che potrebbero trovare una positiva soluzione nella proposta “adozione aperta” le situazioni critiche definite “affidi sine die”.

L’ “adozione aperta”, infatti, potrebbe essere utile, una volta definito il concetto di stato di semi abbandono permanente, per garantire il diritto ad una stabilità personale e familiare a quei minori per i quali il rientro in famiglia è ritenuto impossibile anche se i rapporti con la stessa sono affettivamente significativi. Tale esperienza potrebbe coinvolgere anche famiglie disponibili ad adozioni cosiddette a rischio giuridico, purché abbiano la capacità di garantire il mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine. Occorrerà, allora, che gli operatori dei Servizi sviluppino specifici percorsi formativi e valutativi, al fine di fornire alle famiglie gli strumenti necessari per affrontare in modo positivo, percorsi particolarmente complessi.

In merito all’ “adozione mite”, invece, si ritiene che non sia opportuno il contrasto che si viene a creare, già dalla denominazione, fra questa e l’adozione legittimante.

La prima, in sostanza, viene pronunciata senza una precedente dichiarazione dello stato di adottabilità e senza interrompere il legame di sangue con la famiglia d’origine, ma non prevede, a differenza della seconda, il rispetto dei vincoli previsti dalla legge per gli adottanti. Rappresenta perciò un utilizzo “esteso” dell’art. 44 (comma d L. 183/84, modificata dalla L. 149/2001), ad oggi previsto invece solo come forma residuale, per quei rari casi in cui, pur in presenza di uno stato di adottabilità, sia stata constatata l’impossibilità di affidamento pre-adottivo.